

# **Statuto Pro Loco Roselle**

## **Art. 1 Denominazione e sede**

E' costituita la Pro Loco Roselle con sede legale in Roselle, nel comune di Grosseto, via Batignanese n° 1, nei locali delle Terme Leopoldine. L'associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative, senza che ciò comporti variazioni allo statuto, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'attività dell'associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

## **Art. 2 Natura e finalità**

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, è apartitica, e aderisce facoltativamente all'UNPLI (Unione Nazione Pro Loco d'Italia) e al Comitato Regionale delle Pro Loco della Toscana, nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI;

La Pro Loco ha rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale e turistica, di valorizzazione delle tradizioni, delle realtà esistenti ed organizzate sul territorio, e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche legate al territorio di Roselle e dintorni.

La Pro Loco ha inoltre finalità educative e di solidarietà sociale, di promozione e condivisione di quei valori di convivenza e tolleranza alla base della crescita di ogni comunità e di educazione dei giovani, nel rispetto delle differenze culturali, ideologiche, religiose, politiche ed individuali. Si propone come scopi il rispetto e l'uguaglianza fra i cittadini, il rispetto dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, l'equilibrio fra l'uomo e l'ambiente, la ricerca della bellezza nelle cose semplici e naturali come equilibrio e pace.

## **Art. 3 Promozione del territorio**

La Pro Loco si propone di promuovere il territorio di Roselle e delle località e frazioni limitrofe, e può operare anche al di fuori del territorio di competenza in presenza di forme consortili con altre associazioni o enti, o di apposite convenzioni stipulate con comuni o province in località in cui non esiste altra associazione Pro Loco.

## **Art. 4 Rapporti con le istituzioni**

La Pro Loco, per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, si propone di collaborare con gli Enti ed Istituzioni, e tutte le associazioni, organizzazioni ed aziende presenti sul territorio e anche al di fuori di esso, nell'ambito delle finalità del precedente art. 3, in quanto esempio di elevata

civiltà e grande operosità, tenendo conto delle esigenze dei residenti e dei frequentatori del territorio. In questo senso, si propone di essere centro di promozione della convivenza civica attraverso il metodo della non violenza, nel rispetto delle norme vigenti.

## **Art. 5 Obiettivi ed azioni**

La Pro Loco, per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone di attuare le seguenti azioni:

- a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;
- b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive di Roselle, anche al di fuori del territorio di competenza, ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;
- c) contribuisce al miglioramento della qualità della vita su tutto il territorio di competenza e nelle zone limitrofe;
- d) sviluppa attività di carattere sociale;
- e) promuove manifestazioni culturali, organizza convegni, concerti e lotterie e gestisce circoli, locali e strutture ricettive di vario tipo nell'ambito di Roselle, purché collegati alle proprie finalità;
- f) tutela e migliora le risorse ambientali, turistiche, culturali del luogo;
- g) promuove attività di utilità sociale e di solidarietà, sia verso gli associati che verso i terzi, finalizzate alla conoscenza, agli scambi culturali, alla promozione del territorio e al benessere della comunità;
- h) conservare, recuperare, promuovere e valorizzare la storia, la cultura, le tradizioni ed i prodotti tipici locali, organizzando manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, sagre, fiere ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo;
- i) può collaborare con l'UNPLI (Unione Regionale delle Pro Loco d'Italia) ed il Comitato Regionale della Toscana, quali organi rappresentativi delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Toscana.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse, regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e/o privati.

## **Art. 6 I Soci**

I soci della Pro Loco si distinguono in:

- a) soci **Ordinari**,

b) soci **Sostenitori**,

c) soci **Onorari**.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco su richiesta scritta del candidato e dietro versamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo esamina le nuove domande di ammissione e dà una risposta entro 180 giorni, dopo tale termine la domanda si può considerare accettata.

Possono essere soci Ordinari tutti i residenti nella frazione e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa villeggianti, ex residenti) possano essere interessati all'attività della Pro Loco.

Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Possono essere soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, comporta l'esonero dal pagamento della quota annuale e dà il diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci.

Tutti i soci, purchè maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

a) voto nell'elezione degli organi direttivi della Pro Loco, nell'approvazione e nelle modifiche dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco stessa, e di essere eletti alle cariche direttive, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno novanta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea;

b) ricevere la tessera della Pro Loco;

c) frequentare i locali della sede sociale;

d) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

e) ottenere tutte le facilitazioni che comportano la qualifica di socio di una Pro Loco in occasione delle attività promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco stessa.

I soci hanno il dovere di:

a) rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;

b) versare nei termini, entro l'anno solare, la quota sociale;

c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole per la Pro Loco

o incompatibile con le attività stesse.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto del consiglio direttivo.

### **Art. 7 Gli organi**

Sono organi della Pro Loco:

- a) L'**Assemblea dei Soci**;
- b) Il **Consiglio Direttivo**;
- c) Il **Presidente**;
- d) Il **Collegio dei Revisori dei Conti**
- e) Il **Segretario**
- f) Il **Tesoriere**
- g) Il **Collegio dei Proviviri**
- h) Il **Presidente Onorario**
- i) L'**Ufficio di Direzione**

L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti vengono attivati nella fase di costituzione della Pro Loco, mentre gli altri organi verranno attivati in seguito, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo approvazione dell'Assemblea.

Tutte le cariche sono gratuite.

### **Art. 8 L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci:

- a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge, al presente statuto e ai regolamenti organizzativi, obbligano i soci;
- b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;
- c) è composta di tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea;
- d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal vice Presidente), eventualmente assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea può eleggere un Segretario, in caso di assenza del Segretario della

Pro Loco.

Ogni socio esprime un voto soltanto; ogni socio può avere una sola delega.

L'assemblea ordinaria:

a) è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo (l'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre), sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;

b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo;

c) deve essere convocata per le elezioni delle cariche sociali almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci almeno sette giorni prima della data fissata, affisso nella sede della Pro Loco, all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;

e) è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta in maniera scritta dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata, affisso nella sede della Pro Loco, e all'Albo Pretorio del Comune e della Provincia; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea. La richiesta di convocazione potrà provenire dal Presidente quando ne ravvisi la necessità, in seguito a richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti. La terza convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci partecipanti e delibera con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito

verbale firmato dal Presidente ed eventualmente dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

Di ogni convocazione deve essere data comunicazione all'Amministrazione Provinciale e all'Amministrazione Comunale di Grosseto e le stesse hanno facoltà di inviare un proprio rappresentante.

## **Art. 9 Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo:

a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di soci, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici, stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni, di membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa.

Tutti i soci, iscritti da novanta giorni, possono essere eletti; sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza;

b) resta in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;

c) è convocato dal Presidente con modalità concordate con il Consiglio stesso, si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta della maggioranza dei membri;

d) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie;

e) è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;

f) stabilisce la quota sociale annuale da versare;

g) predispone i regolamenti interni finalizzati all'organizzazione e al funzionamento dell'associazione e delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

h) individua eventuali figure e ruoli necessari al funzionamento dell'associazione, all'organizzazione di eventi, o ad una qualsiasi delle azioni deliberate dal Consiglio stesso, dandone comunicazione all'assemblea alla prima occasione utile;

i) istituisce commissioni e gruppi di lavoro per seguire particolari eventi, definendone composizione, compiti, poteri e durata.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con almeno un terzo dei partecipanti.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

**I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive,** possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo, il quale provvede ad individuare le modalità di surrogazione dei medesimi, oltre che di eventuali consiglieri dimissionari. Gli eventuali nuovi consiglieri devono essere approvati dall'Assemblea dei soci alla prima riunione utile.

In caso di vacanza contemporanea della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, i restanti Consiglieri possono deliberare la propria decadenza e in tal caso il Presidente dovrà, entro un mese dalla deliberazione, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo continuato ad essere valide anche in caso di vacanza della maggioranza dello stesso, indipendentemente dalle cause e modalità della medesima.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale, approvato di volta in volta dal Consiglio stesso e firmato dal Presidente e dal Segretario, qualora presente.

### **Art.10 Il Presidente**

Il Presidente della Pro Loco:

a) è eletto, fra i membri del Consiglio Direttivo, dal Consiglio stesso nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto. E' necessaria la maggioranza assoluta dei presenti;

b) dura in carica quattro anni e può essere riconfermato, può nominare e revocare il Vice Presidente a sua discrezione, scegliendo all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal Consiglio, che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente;

c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;

d) può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione;

### **Art. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) è composto da tre membri effettivi e da due supplenti;
- b) è eletto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto, separato da quella per le elezioni del Consiglio Direttivo;
- c) dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;
- d) può esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea;
- e) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto;
- f) esprime un parere sul bilancio consuntivo dopo la sua predisposizione da parte del Consiglio Direttivo e prima della sua approvazione.

Saranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti; i primi tre quali membri effettivi, gli altri due come supplenti.

I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.

In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio.

## **Art. 12 Il Segretario ed il Tesoriere**

Il Segretario ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, scegliendoli fra i soci. Durano in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato.

Nel caso non siano componenti del Consiglio, possono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso senza diritto di voto.

Il Segretario assiste al Consiglio Direttivo ed opera in collaborazione diretta con il Presidente, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

E' possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

## **Art. 13 Il Collegio dei Proviviri**



Il Collegio dei probiviri:

- a) è composto da un massimo di sette membri eletti, a votazione segreta, ogni quattro anni, dal Consiglio Direttivo tutti i membri possono essere rieletti;
- b) ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra i soci;
- c) elegge al suo interno un Presidente con il compito di convocare il collegio e coordinarne i lavori;
- d) delibera a maggioranza dei presenti e redige un apposito verbale sulle questioni che è chiamato a risolvere, specificando le motivazioni delle decisioni;
- e) può segnalare controversie che non è in grado di decidere al collegio dei probiviri del comitato regionale U.N.P.L.I., ai sensi delle norme del proprio statuto.

**Art. 14 Il Presidente Onorario** Il Presidente onorario:

- a) può essere nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco;
- b) possono essergli affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

**Art. 15 L'Ufficio di Direzione**

L'Ufficio di Direzione ha il compito di collaborare con il Presidente nella gestione della Pro Loco. E' composto da un massimo di quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo fra i soci, su proposta del Presidente. L'Ufficio di Direzione decade con il decadere del Consiglio Direttivo.

**Art. 16 Le entrate**

L'entrate economiche con le quali la Pro Loco provvede alla propria attività sono:

- a) quote sociali;
- b) le elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogate da Enti Pubblici e Privati;
- c) i proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
- d) i contributi di privati cittadini;
- e) eredità, donazioni e legati;

L'elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in

apposito registro degli inventari.

### **Art. 17 I proventi ed il patrimonio**

La Pro Loco:

a) non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;

b) ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

c) in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre associazioni che operino a fini di utilità sociale e siano legate al territorio di Roselle.

### **Art. 18 Scioglimento della Pro Loco**

Per deliberare lo scioglimento della Pro Loco, è necessaria la convocazione dell'assemblea straordinaria, nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.

L'assemblea straordinaria per lo scioglimento è valida qualunque sia il numero dei soci presente, nel caso sia stata convocata per almeno dieci volte senza la partecipazione del numero minimo di soci, e purché siano passati almeno ventiquattro mesi dalla prima convocazione.

L'associazione è da considerarsi sciolta automaticamente qualora resti inattiva per quarantotto mesi consecutivi, sia perché non si riunisce il Consiglio Direttivo, sia perché non viene convocata l'assemblea dei soci oppure, se convocata, i soci non si presentano.

### **Art. 19 Rinvio**

La vita dell'associazione è regolata dalle norme del presente Statuto.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato, valgono le norme del codice civile e le leggi nazionale e regionali in materia.